LINEE GUIDA

Adempimenti relativi alla raccolta e trasporto dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009

Gruppo di lavoro:

Provincia dell'Aquila
Settore Politiche Ambientali e Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Maria Stagnini

A.R.T.A Abruzzo
Dipartimento Provinciale di L'Aquila
Dott.ssa Ing. Silvia Ronconi
Dott.ssa Romana Cialfi

Adempimenti relativi alla raccolta e trasporto dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma

Premesso che

1. il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito in Legge 24 giugno 2009, n. 77 ha stabilito che:
   - *"I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come **rifiuti urbani** con codice **CER 20 03 99** limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate" (art. 9, comma 1);*
   - *"Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, **il produttore dei rifiuti**, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **è il comune** di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri."* (art. 9, comma 2);
2. la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Ordinanza n. 3767 del 13.05.2009 integrata con Ordinanze n. 3771 del 19.05.2009 e n. 3782 del 17.06.2009, ha stabilito che:
   - *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza, e limitatamente ai materiali di cui al comma 2, **i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali relativa ai rifiuti di cui ai CER del capitolo 17** dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni **devono intendersi estesi anche alla raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti aventi codice CER 20 03 99**"* (art. 1, comma 4);
   - *"Nella vigenza dello stato di emergenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 6 aprile 2009, **agli operatori incaricati delle attività di raccolta, trasporto** dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dall'evento sismico …, **si applicano le disposizioni di cui all'art. 193, comma 4 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006** e successive modificazioni ed integrazioni."* (art. 2, comma 5);
3. il comma 4 dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone, in particolare, che l'obbligo di accompagnare il trasporto di rifiuti con un formulario di identificazione non si applica al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
4. il comma 2 dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. attribuisce ai Comuni la competenza della disciplina della gestione dei rifiuti urbani

con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., stabiliscono in particolare:

…

b) *le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*

…

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

5. la Circolare del Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 4 agosto 1998, n. gab/dec/812/98 ("Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148", pubblicata sulla G.U. n. 212 del 11 settembre 1998) stabilisce, tra l'altro, che:
   - *"in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione al sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti. appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta [1]. Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione";*
   - *"deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce «Descrizione» dovrà riportarsi l'aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre «99»";*

1 I commi 11 e 12 dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dettano disposizioni in merito alla possibilità di effettuare la microraccolta ed il trasbordo di rifiuti.

Richiamate le linee guida sulla "Gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma", predisposte dalla Provincia dell'Aquila e dal Dipartimento Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo, pubblicate sul sito internet della stessa Provincia (www.provincia.laquila.it);

al fine di consentire una migliore gestione dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto, identificati dal codice CER 20 03 99, fatti salvi il rispetto della vigente normativa e le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria, si suggerisce di seguire almeno le indicazioni di massima di seguito riportate.

I Comuni disciplinano le modalità di raccolta dei suddetti rifiuti e di trasporto al sito di deposito temporaneo individuato tenendo presente che:

- le attività di raccolta ed il trasporto devono essere effettuate da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 4 e/o 5 in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 212, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- i mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono essere inseriti nel provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Ditta incaricata del servizio quali mezzi idonei al trasporto dei rifiuti identificati dal codice CER 20 03 99 e/o dai CER del capitolo 17 dell'allegato D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- le Ditte incaricate, prima di procedere alle operazioni di movimentazione dei rifiuti fino alle aree di deposito temporaneo individuate, **devono effettuare un esame speditivo del materiale da rimuovere, su disposizione e sotto il controllo dei propri responsabili tecnici, riportando nel campo annotazioni del documento di trasporto (di cui all'allegato A) ogni eventuale anomalia, e** inoltre:
    - nel caso di palese evidenza o anche di ipotesi concreta di presenza di rifiuti contenenti amianto, non devono movimentare i materiali, onde evitare la dispersione di eventuali fibre presenti in forma libera, devono tenerli in loco, perimetrarli adeguatamente con nastro segnaletico e darne immediata comunicazione al Comune, produttore del rifiuto, il quale provvede a darne comunicazione alla ASL per garantirne una separata gestione tramite Ditta specializzata, seguendo le indicazioni di cui all'Allegato 2 alle Linee guida per la "Gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma" per quanto applicabili;
    - nel caso di materiali derivanti da crolli e demolizioni di beni rientranti nel patrimonio culturale del territorio colpito dal sisma, procedono alla movimentazione solo su indicazione e

disposizione della competente Soprintendenza;

- nel caso di palese evidenza o anche di ipotesi concreta di presenza di rifiuti pericolosi che possano compromettere il successivo recupero e/o rendere difficoltoso il successivo smaltimento dell'intero carico, non devono movimentare i materiali, devono tenerli in loco, perimetrarli adeguatamente con nastro segnaletico e darne immediata comunicazione al Comune, produttore del rifiuto, per garantirne una separata gestione tramite Ditta specializzata;

- le frequenze di raccolta devono essere tali che non si creino rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e siano comunque salvaguardate le esigenze di decoro ambientale;
- i tempi, le frequenze e le capacità del sistema di raccolta devono assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di raccolta e la potenzialità di deposito e selezione presso il sito di deposito temporaneo individuato;
- il trasporto deve essere effettuato secondo modalità e con l'impiego di mezzi tecnici atti a impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di emissioni/esalazioni moleste;
- i mezzi impiegati nel trasporto devono essere sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche;
- non sono ammessi stoccaggi provvisori dal momento della raccolta a quello del conferimento al sito di deposito temporaneo individuato, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- al termine della raccolta e prima del conferimento al sito di deposito temporaneo individuato i rifiuti devono essere pesati;
- occorre prevedere, fermo restando il sistema sanzionatorio fissato dalla normativa vigente, specifiche sanzioni in caso di inosservanza delle norme regolamentari adottate.

I Comuni, inoltre, assicurano la tracciabilità dei rifiuti attraverso la predisposizione di apposita documentazione da compilare a cura dei soggetti incaricati delle operazioni di raccolta e trasporto. Tale documentazione potrà costituire anche un idoneo supporto ai fini della verifica contabile delle operazioni effettuate sui rifiuti in questione.

Ferma restando la possibilità di utilizzare il formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.), il documento di trasporto, numerato e vidimato dal Comune produttore, da compilare in tre esemplari di cui due a ricalco (una per il trasportatore, una per l'impianto di deposito temporaneo individuato, una per il Comune produttore), deve contenere almeno le informazioni indicate nello schema di documento di trasporto di seguito riportato in allegato A.

In caso di rifiuti derivanti dalla demolizione di un immobile identificato, la scheda di verifica di cui all'Allegato 1 alle Linee guida per la "Gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione

degli edifici danneggiati dal sisma" potrà essere sostituita con la "Scheda valutazione GTS - Messa in sicurezza manufatti edilizi" eventualmente integrata a cura del soggetto che effettua la demolizione con ogni eventuale ulteriore informazione sulla presenza di materiali pericolosi nell'immobile interessato. Le informazioni contenute in detta scheda potranno essere utili anche al fine della restituzione di eventuali beni recuperati dalle successive operazioni di selezione all'interno del sito di deposito temporaneo.

Per i rifiuti raccolti, trasportati e conferiti alle aree di deposito temporaneo direttamente dai **VV.F. e/o da corpi militari** nell'ambito degli interventi nei comuni interessati dal sisma, non è necessaria la compilazione del documento di trasporto. Per tali conferimenti, al fine di consentire comunque la tracciabilità dei rifiuti, il responsabile della gestione del deposito stesso rilascia apposita ricevuta di accettazione, numerata e vidimata dal Comune produttore, da compilare in tre esemplari di cui due a ricalco (una per il trasportatore dei VV.F. e/o dei corpi militari, una per l'impianto di deposito temporaneo individuato, una per il Comune produttore), il cui schema è riportato **nell'allegato B**.

Presso il sito di deposito temporaneo deve essere tenuto il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul quale riportare le operazioni di movimentazione dei rifiuti con cadenza giornaliera.

Per le imprese incaricate della raccolta e trasporto dei rifiuti in parola resta fermo l'obbligo di legge della tenuta del registro di carico e scarico. Tale obbligo non è previsto a carico dei VV.F. e/o dei corpi militari dato che non effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti a titolo professionale.

Allegato A

DOCUMENTO DI TRASPORTO Numero: ..... del ..../..../.....

Produttore: Comune di .....

Luogo/immobile di provenienza: .....
.....

Destinatario: .....

Luogo di destinazione [1]: .....
.....

Trasportatore: .....
.....

C.F. ..... Iscrizione Albo N. .....del ..../.... /.....

Descrizione visiva dei rifiuti raccolti [2]: .....
.....

Annotazioni: .....
.....

Caratteristiche del rifiuto:

Codice Europeo: ***20 03 99*** Descrizione: rifiuti urbani non specificati altrimenti di cui all'art. 9, comma 1 della Legge 77/2009.

Stato fisico:

solido pulverulento ☐ solido non pulverulento ☐ fangoso palabile ☐ liquido ☐

Quantità: ……. kg …… litri

Peso Lordo: ..... kg Tara: ..... kg

Cognome e Nome conducente: .....

Targa automezzo: .....Targa rimorchio: .....

Data/ora inizio trasporto: .....del ……../……../.....

Firma del trasportatore: .....

Riservato al destinatario

Si dichiara che il carico è stato:

☐ accettato per intero

☐ accettato per seguente quantità:..... kg ..... litri

☐ respinto per le seguenti motivazioni: .....
.....

Data ..... FIRMA DEL DESTINATARIO: .....

(1) indicare il sito di deposito temporaneo individuato

(2) descrivere come si presentano le macerie e se nel loro insieme si individuano e/o si possa presumere la presenza di materiali pericolosi (amianto o altro).

Allegato B

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE Numero: ..... del ..../..../.....

Comune di .....

Sito di deposito temporaneo in località .....

Produttore: Comune di .....

Luogo/immobile di provenienza: .....
.....

Descrizione: rifiuti urbani non specificati altrimenti di cui all'art. 9, comma 1 della Legge 77/2009

Codice Europeo: ***20 03 99***

Stato fisico:

solido pulverulento ☐ solido non pulverulento ☐ fangoso palabile ☐ liquido ☐

Quantità: ..... kg ..... litri

Peso Lordo: ..... kg

Tara: ..... kg

Cognome e Nome conducente: .....

Corpo di appartenenza: .....

Targa automezzo: .....

Targa rimorchio: .....

Firma del conducente: .....

Si dichiara che il rifiuto è stato:

☐ accettato per intero

☐ accettato per seguente quantità:..... kg ..... litri

☐ respinto per le seguenti motivazioni: .....
.....

Data .....

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL DEPOSITO TEMPORANEO: .....